

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento organizza e disciplina il commercio sulle aree pubbliche nel Comune, nonchè le fiere, le fiere mercato e le sagre, ai sensi della Legge 28/3/1991, n. 112 e successive modificazioni, del D.M. 4/6/93, n. 248 e successive modificazioni nonchè delle norme e direttive regionali.

ART. 2

DEFINIZIONI

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande

Regolamento approvato con delibera
di C.C. n. 5 del 19.2.98

effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune di Corato ha la disponibilità, aree attrezzate e non attrezzate scoperte e/o coperte.

Il commercio su aree pubbliche nel Comune di Corato può essere svolto nei seguenti modi:

- a) su aree date in concessione o assegnate per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dai venditori;
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in giorni stabiliti della settimana;
- c) su aree date in concessione per essere utilizzate solo in alcuni giorni dell'anno in cui si svolgono particolari manifestazioni a cadenza superiore al mese (Fiere, Sagre, ecc.);
- d) in forma itinerante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Sulla base delle caratteristiche economiche delle varie zone dell'abitato, della densità della rete distributiva esistente, della presumibile capacità di domanda della popolazione

residente e fluttuante, degli usi e delle consuetudini locali, il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale Commercio sulle aree pubbliche, in conformità agli indirizzi della Regione, individuerà le aree per lo svolgimento dei mercati e fiere locali, secondo le diverse forme e tipologie previste dal presente articolo:

- aree per i mercati giornalieri permanenti - sono quelle aree destinate quotidianamente agli stessi soggetti, per tutti i giorni feriali della settimana, all'esercizio del commercio al dettaglio. Esse possono essere coperte o scoperte, attrezzate o meno, in base alle caratteristiche delle aree e delle attrezzature previste sono individuati i settori merceologici da inserire nei posteggi.

- aree per il mercato settimanale - sono quelle aree scoperte, di norma destinate ad altri usi, nelle quali un giorno la settimana di regola il sabato, si svolge l'attività del commercio al dettaglio. In base alle caratteristiche delle aree sono individuati i settori merceologici da inserire nei posteggi.

- aree per le fiere - sono quelle aree scoperte, di norma destinate ad altri usi, che per più volte all'anno, secondo gli usi e le consuetudini sono destinate all'esposizione e alla vendita delle merci, del bestiame, ecc. ecc.

- aree per le fiere - mercato occasionali - sono quelle aree

scoperte destinate, in occasioni di sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, al commercio al dettaglio.

ORGANI E COMPETENZE

ART. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il parere della Commissione Comunale per il commercio sulle aree pubbliche:

- individua le aree pubbliche da destinare all'esercizio dell'attività del commercio;
- istituisce i mercati, le fiere e le fiere-mercato, la soppressione e lo spostamento della data di svolgimento di essi;
- istituisce rassegne specializzate per la promozione e la vendita di prodotti dell'economia locale, artigianato, industria e agricoltura;

- stabilisce l'ampiezza delle aree e la suddivisione in posteggi, le dimensioni massime degli stessi, secondo i settori merceologici, il numero dei posteggi da riservare nelle fiere e nelle sagre per le autorizzazioni provvisorie e il numero dei posteggi da assegnare agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti nei mercati;

- fissa i criteri per l'assegnazione dei posteggi;

- delibera gli indirizzi, per la determinazione da parte del Sindaco, dell'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio sulle aree pubbliche.

ART. 5

I L S I N D A C O

Nell'ambito della Legge 112/91 e successive modificazioni, del D.M. 248/93 e successive modificazioni e della disciplina regionale:

- 1) - nomina la Commissione Comunale di cui all(art. 11 del D.M. 4/6/93, n. 248;
- 2) - dispone il rilascio delle autorizzazioni per l'estensione, la

riduzione o la sostituzione delle tabelle merceologiche;

3) - dispone il rilascio delle autorizzazioni in seguito al trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda;

4) - dispone la revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, inoltre:

a) dispone la concessione, in occasione di fiere-mercato o sagre, di autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel limite dei posteggi appositamente previsti dal Consiglio Comunale;

b) determina l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, nell'ambito della disciplina regionale

c) dispone il rilascio delle autorizzazioni per esercitare l'attività per il commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti;

d) dispone il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per

l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 112/91 in virtù delle funzioni delegate dalla Regione Puglia;

e) dispone la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel caso di decadenza o revoca della concessione del posteggio ovvero per inosservanza delle disposizioni di legge in materia.

ART. 6

COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

La Commissione esprime parere circa:

- l'individuazione delle aree pubbliche da destinare all'esercizio dell'attività del commercio;
- l'istituzione dei mercati, delle fiere e delle fiere-mercato, la soppressione e lo spostamento della data di svolgimento di essi;
- l'ampiezza delle aree e la suddivisione in posteggi, le dimensioni massime degli stessi secondo i settori merceologici e il numero dei posteggi da assegnare agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti;

- i criteri per l'assegnazione dei posteggi.

ART. 7

DIREZIONE E VIGILANZA

I servizi di direzione, coordinamento tecnico e vigilanza dei mercati sono affidati al Settore P.M. - Annona e Commercio; mentre quelli relativi alla vigilanza igienico-sanitari sono affidati ai competenti organi della A.U.S.L. BA/1.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ART. 8

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
DI CUI ALL'ART. 1 LETTERA A).

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2°, lettera a) della Legge 112/91 è subordinato alla effettiva disponibilità del posteggio.

Per l'assegnazione dei posteggi e quindi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di cui al comma precedente, nei mercati di nuova istituzione, il Sindaco pubblica apposito bando.

Per i posteggi che si rendono disponibili, il Sindaco, su proposta del Settore P.M.- Annona e Commercio, pubblica apposito bando con cadenza annuale.

Le domande per ottenere la concessione del posteggio e l'autorizzazione per esercitare l'attività, complete dei dati e delle notizie di cui all'art. 2 del D.M. 248/93 e del bando sindacale, devono essere indirizzate al Sindaco con lettera raccomandata. Le stesse saranno esaminate ed accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata.

Nel caso di più domande aventi la stessa data di spedizione ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C., riferita anche alla iscrizione alla Sezione Speciale prevista dalla Legge 398/76, ed in caso di parità, il più anziano di età.

Non saranno ritenute valide le istanze presentate prima della pubblicazione del bando e/o non spedite con lettera raccomandata.

Sono esclusi dalla graduatoria gli operatori già titolari di autorizzazioni di cui all'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 112/91.

Il Settore P.M.- ANNONA E COMMERCIO, sulla base delle istanze pervenute, appronta la graduatoria e notifica, con lettera raccomandata A.R., l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino alla copertura delle aree disponibili previste dal bando sindacale. Gli assegnatari di posteggio, entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'avviso, devono far pervenire, a mezzo raccomandata, la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto, con il successivo scorrimento della graduatoria.

La concessione del posteggio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata.

ART. 9

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCITARE L'ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2° LETTERA B E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Il Settore P.M. - Annona e Commercio, entro il 31

Dicembre di ogni anno, comunica alla Regione la superficie disponibile delle aree di cui all'art. 1, comma 2°, lettera B, della Legge 112/91, per la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le domande di autorizzazione per l'assegnazione delle aree disponibili, pubblicate sul bando regionale, complete dei dati e delle notizie previste dagli artt. 2 e 3, comma 5 del D.M. 248/93 devono essere indirizzate al Sindaco, con lettera raccomandata. Nell'istanza il richiedente è tenuto ad indicare gli eventuali posteggi di cui è già concessionario.

Le istanze di cui al precedente comma saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, risultante dalla data di spedizione della raccomandata. Nel caso di più domande aventi la stessa data ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C., riferita anche alla iscrizione nella Sezione Speciale prevista dalla Legge 398/76, e nel caso di parità, il più anziano di età.

Sono esclusi dalla graduatoria, gli operatori già titolari di 6 concessioni settimanali ivi compresi i mercati quindicinali e gli operatori già titolari di concessioni nella stessa giornata di mercato.

Il Settore P.M. - Annona e Commercio, sulla base delle

istanze pervenute, appronta la graduatoria e notifica, con lettera raccomandata A.R., l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino alla copertura delle aree disponibili previste dal bando Regionale. Gli assegnatari di posteggio, entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'avviso, devono far pervenire, a mezzo raccomandata, la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto, con il successivo scorrimento della graduatoria.

La concessione del posteggio deve essere comunicata al Comune di residenza del richiedente, per l'aggiornamento dell'autorizzazione, se posseduta, ovvero per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2°, lettera "B", della Legge 112/91, qualora trattasi di nuovo operatore.

La concessione del posteggio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata.

ART. 10

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART 1, COMMA 2, LETTERA "C" IN FORMA ITINERANTE.

Le autorizzazioni per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2°, lettera "C", della Legge 112/91, sono

rilasciate dal Comune di residenza del richiedente.

Le domande di autorizzazioni, complete di tutti i dati e notizie di cui all'art. 2 del D.M. 248/93, devono essere indirizzate al Sindaco con lettera raccomandata. Coloro che risiedono in altre regioni possono presentare la domanda ad uno dei Comuni della Regione Puglia a loro scelta.

Il Settore P.M. - Annona e Commercio, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, espleta l'istruttoria e richiede alla Regione Puglia, Assessorato Industria Commercio e Artigianato, apposito parere, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge regionale 2/5/95, n. 30.

Acquisito il parere di cui al precedente comma, previo accertamento dei requisiti soggettivi, sarà rilasciata la relativa autorizzazione, dandone comunicazione agli Enti interessati.

In caso di parere non favorevole della Regione, all'interessato sarà notificato il diniego.

ART. 11

AREE PER FIERE - FIERE-MERCATO

Le aree destinate allo svolgimento delle fiere, Fiere-mercato o sagre di cui all'art. 2 comma 7° della Legge 112/91, stabilite dal Consiglio Comunale con il provvedimento di

istituzione della fiera o fiera-mercato, possono essere assegnate:

- ai titolari di autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale;

- ai titolari di imprese industriali o artigianali iscritti nel registro esercenti il commercio, nei limiti dei posteggi appositivamente previsti dalla delibera di Consiglio Comunale di istituzione della fiera o fiera-mercato.

Le domande di concessione del posteggio, complete dei dati e delle notizie previste dagli artt. 2 e 3, comma 5 del D.M. 248/93, devono pervenire al Sindaco, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera o fiera-mercato.

Le istanze, di cui al precedente comma, saranno esaminate dal Settore Polizia Municipale-Annona e Commercio che provvederà a compilare apposite graduatorie da pubblicarsi, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera o fiera-mercato all'Albo pretorio del Comune.

La graduatoria per i titolari di autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, sarà compilata sulla base dei seguenti criteri:

- hanno titolo di priorità o preferenza, nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette, i titolari di

autorizzazioni di cui all'art. 1 della Legge 112/91 e tra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze nella manifestazione. L'anzianità di presenza potrà essere dimostrata con le attestazioni del pagamento del suolo pubblico, ovvero desunta dagli atti del Comune.

- nel caso di esercenti aventi lo stesso periodo di anzianità di presenza sulla fiera o fiera-mercato, ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Ditte o Imprese.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi ai titolari d'impresе industriali o artigianali iscritti al R.E.C., sprovvisti di autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche, sarà compilata con riferimento all'anzianità di iscrizione al R.E.C., nel caso di parità al più anziano di età.

Contestualmente all'assegnazione del posteggio il Sindaco concederà l'autorizzazione temporanea per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche limitatamente ai giorni della manifestazione per il numero massimo dei posteggi appositamente previsti dal Consiglio Comunale.

Nel caso in cui, successivamente all'assegnazione dei posteggi per ognuna delle due tipologie, rimangono non assegnati alcuni stalli si procederà allo scorrimento attingendo i

nominativi dall'altra graduatoria eventualmente non esaurita.

ART. 12

AREE PER FIERE-MERCATO O SAGRE

Le aree destinate allo svolgimento delle fiere-mercato o sagre di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 112/91, stabilite dal Consiglio Comunale con il provvedimento di istituzione della fiera-mercato o sagre, possono essere assegnate:

- ai titolari di autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche.

Le domande di concessione del posteggio, complete dei dati e delle notizie previste dagli artt. 2 e 3 comma 5 del D.M. 248/93, devono essere indirizzate al Sindaco, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera-mercato o sagra.

Le istanze, di cui al precedente comma, saranno esaminate dal Settore Polizia Municipale Annona e Commercio che provvederà a compilare apposite graduatorie da pubblicarsi, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera-mercato o sagra, all'Albo Pretorio del Comune.

Hanno titolo di priorità o preferenza, nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette, i titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della Legge 112/91 e tra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze nella manifestazione. L'anzianità dovrà essere dimostrata con le attestazioni del pagamento del suolo pubblico, ovvero potrà essere desunta dagli atti del Comune.

Nel caso di esercenti aventi lo stesso periodo di anzianità di presenza sulla fiera-mercato o sagra, ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Ditte o Imprese.

ART. 13

AREE PER RASSEGNE SPECIALIZZATE

Le aree per lo svolgimento delle rassegne specializzate per la promozione e il commercio dei prodotti dell'economia locale o dei prodotti tipici locali, stabilite dal Consiglio Comunale con il provvedimento di istituzione, possono essere assegnate esclusivamente agli operatori locali in possesso dei seguenti requisiti:

- artigiani iscritti all'Albo;
- industriali iscritti al Registro Ditte;
- imprese agricole iscritte al Registro Imprese.

La domanda di concessione del posteggio, indirizzata al Sindaco con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della manifestazione, deve contenere l'indicazione delle generalità o della ragione sociale dell'indirizzo del richiedente, e i generi merceologici da porre in vendita. Alla stessa deve essere allegata, se posseduta, la certificazione comprovante l'iscrizione al R.E.C. ovvero al Registro Ditte, all'Albo Artigiani o al Registro Imprese.

Le istanze, di cui al precedente comma, saranno esaminate dal Settore Polizia Municipale-Annona e Commercio che provvederà a compilare apposita graduatoria da pubblicarsi, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della rassegna specializzata, all'Albo pretorio del Comune.

La graduatoria sarà compilata sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità nell'esercizio dell'attività risultante dall'iscrizione al Registro Ditte con priorità ai soggetti che partecipano per la prima volta ovvero che abbiano il numero di presenze inferiore.

ART. 14

AREE PER FIERE MERCATO DELL'USATO

Le aree destinate allo svolgimento dell'attività di vendita e/o di scambi di soli beni usati di nessun pregio, stabilite dal Consiglio Comunale con il provvedimento di istituzione della manifestazione, possono essere assegnate esclusivamente ai seguenti soggetti:

- ai titolari di autorizzazione di cui all'art.2 comma 4 della legge 112/91, in possesso di presa d'atto di commercio di cose usate previste dall'art. 126 del T.U.L.P.S. R.D. 18/6/1931 n.773;
- ai soggetti iscritti al R.E.C. e in possesso di presa d'atto per il commercio di cose usate;
- ai privati che vogliono vendere oggetti usati di loro proprietà;
- ai collezionisti che intendono scambiare o vendere pezzi da collezione e/o da raccolta.

Con la deliberazione di istituzione della manifestazione fieristica il Consiglio Comunale stabilirà, nell'ambito del numero massimo degli stalli di posteggio previsti, il numero dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazioni ex lege 112/91 e di presa d'atto di commercio di cose usate, per esercitare nelle manifestazioni fieristiche previste in tutto l'anno; il numero dei posteggi da assegnare, di volta in volta,

per il giorno in cui si svolge la manifestazione ai titolari di autorizzazione ex lege 112/91 e di presa d'atto, ai privati, ai collezionisti e ai soggetti iscritti al R.E.C. e in possesso della presa d'atto per il commercio di cose usate.

Le domande per l'ottenimento della concessione del posteggio per frequentare tutte le fiere-mercato previste nell'anno, complete dei dati e delle notizie previste dagli artt.2 e 3 comma 5 del D.M. 248/93 e successive modificazioni, devono essere indirizzate al Sindaco, con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della data prevista per la prima manifestazione e per i successivi anni entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento.

Per i posteggi da assegnarsi, di volta in volta, per le singole manifestazioni, ai titolari di autorizzazione e di presa d'atto di commercio di cose usate, l'istanza, nei termini e con le modalità previste dal comma precedente, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione.

L'assegnazione dei posteggi ai privati ed ai collezionisti, invece, sarà fatta, di volta in volta, sulla base di richiesta verbale fatta entro le ore 8,30 della stessa giornata della fiera-mercato.

Hanno titolo di priorità o preferenza per l'assegnazione dei posteggi, per tutte le manifestazioni previste nell'anno, coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera-mercato di cui trattasi e in caso di parità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Ditte o Imprese.

Per l'assegnazione dei posteggi da effettuarsi di volta in volta ai titolari di autorizzazione, di presa d'atto per il commercio di cose usate, di iscrizione al R.E.C. e di presa d'atto per il commercio di cose usate, la priorità e la preferenza sarà data a coloro che hanno il maggior numero di presenze e in caso di parità al richiedente con maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Ditte o Imprese.

Nell'assegnazione dei posteggi ai privati ed ai collezionisti la priorità e la preferenza sarà accordata a coloro che hanno il minor numero di presenze ed in caso di parità al più anziano di età.

ART. 15

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI.

I posteggi per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi della Legge 9/2/63 n. 59 e successive modificazioni, stabiliti dal Consiglio Comunale nell'ambito dei mercati, da assegnare ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, saranno concessi ai produttori agricoli residenti nel Comune di Corato che ne facciano richiesta.

Per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione e per quelli risultanti non assegnati nei mercati in esercizio, il Sindaco pubblica, all'Albo del Comune, apposito avviso.

La domanda per ottenere la concessione del posteggio e l'autorizzazione per esercitare l'attività, deve contenere

l'indicazione delle generalità del richiedente, i prodotti da porre in vendita. Alla stessa deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di notorietà con firma autentica, indicante sotto la propria responsabilità, la qualità di produttore agricolo, i generi prodotti e l'ubicazione dei fondi. Nel caso in cui il podere sia ubicato fuori dall'agro di Corato, l'interessato deve allegare un certificato in carta libera del Sindaco del Comune dove si trova il terreno o l'allevamento, comprovante la qualità di produttore agricolo dei generi di cui si fa richiesta di vendita.

Nell'istanza, inoltre, l'interessato è tenuto ad indicare l'esatta ubicazione del posteggio, i giorni e il periodo di richiesta dell'area per la vendita in base alla produzione da commercializzare.

Le domande saranno esaminate ed accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di acquisizione del protocollo generale del Comune.

Nel caso di più domande, per lo stesso posteggio, aventi la stessa data di acquisizione, ha titolo di priorità il più anziano di età.

Non saranno ritenute valide le istanze pervenute prima della pubblicazione dell'avviso.

La concessione del posteggio è limitato al periodo richiesto dall'interessato, ferma restando la qualità di produttore agricolo.

ART. 16

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI NEI MERCATI

I posteggi dei mercati periodici e delle fiere assegnati e temporaneamente non occupati dagli aventi diritto, saranno riassegnati giorno per giorno per il periodo di non utilizzazione a soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

I posteggi si intendono liberi qualora non siano stati occupati dagli assegnatari entro le ore 8,30 della giornata del mercato o della fiera.

Per l'assegnazione temporanea dei posteggi nei mercati, sarà compilata apposita graduatoria semestrale, dal Settore Polizia Amministrativa, sulla scorta delle istanze presentate dagli interessati entro il 1° Giugno e il 1° Dicembre di ogni anno.

La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero di presenze dell'operatore sul mercato;
- b) anzianità di possesso dell' autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche. In caso di autorizzazione rilasciata a seguito di conversione o di subentro si farà riferimento alla data della precedente autorizzazione. In caso di parità si farà riferimento alla maggiore età dell'operatore.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati sarà fatta dal personale della Polizia Municipale a favore dei commercianti inseriti nella graduatoria presenti sul mercato.

In assenza di soggetti inseriti nella graduatoria l'assegnazione avverrà a favore dei commercianti presenti sul posto in possesso di autorizzazione con i criteri innanzi citati.

Per l'assegnazione dei posteggi assegnati e non occupati nelle fiere, fiere-mercato o sagre, in luogo della graduatoria semestrale, sarà predisposta apposita graduatoria relativa alla manifestazione tra tutti i commercianti presenti sul posto muniti di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività che ne facciano richiesta scritta entro le ore 8,30 agli addetti della

P.M. incaricati del controllo.

Per la compilazione della graduatoria si seguiranno gli stessi criteri innanzi specificati.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A E B DELLA LEGGE 112/91.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno, il Settore Polizia Amministrativa del Comune, sulla base degli atti in possesso, determina il numero dei posteggi liberi o non assegnati, disponibili in ogni area destinata al commercio di cui all'art. 1 comma 2° lettera B) della Legge 112/91, e provvede a darne comunicazione alla Regione per la pubblicazione del Bando di assegnazione.

Le superfici disponibili nelle aree di cui all'art. 1 comma 2° lettera A) della legge 112/91, invece, saranno comunicate, entro il 31 Dicembre, al Sindaco per la pubblicazione del bando di assegnazione.

Art. 18

TRASFERIMENTO DI POSTEGGI

Qualora in un mercato esistono posteggi liberi, non occupati e non assegnati, i concessionari dei posteggi presenti sul mercato, possono richiedere di trasferirsi. La richiesta può essere accolta se, alla data di presentazione dell'istanza, il posteggio sia stato dichiarato ufficialmente libero e non sia stata data comunicazione alla Regione Puglia, ovvero al Sindaco per la pubblicazione del bando.

Le istanze per ottenere il trasferimento, devono essere indirizzate al Sindaco con lettera raccomandata. Le stesse saranno esaminate ed accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata.

Nel caso di più domande aventi la stessa data di spedizione, ha titolo di priorità il richiedente con maggiore

anzianità di mercato.

Non saranno ritenute valide le istanze non spedite con lettera raccomandata e pervenute prima che il posteggio sia stato dichiarato ufficialmente libero.

ART. 19

SUBINGRESSI

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta anche il trasferimento della concessione del posteggio se posseduta dal dante causa, a favore del subentrante, per lo stesso periodo di riferimento.

Il subentrante, per atto tra vivi o a causa di morte, nell'attività di commercio sulle aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2°, lettera a) della Legge 112/91, è tenuto a richiedere contestualmente, il rilascio dell'autorizzazione per esercitare l'attività e la concessione del posteggio a proprio favore.

Il subentrante nell'attività di commercio sulle aree

pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2°, lettera b) della stessa legge, è tenuto a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per esercitare l'attività e la concessione del posteggio se residente nel Comune, la sola concessione del posteggio qualora sia residente in altro Comune.

Le istanze di subentro, nell'autorizzazione e nella concessione, devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere complete di tutti i dati e notizie di cui all'art. 2 del D.M. 248/93. Ad esse devono essere allegati il certificato di iscrizione al R.E.C., l'atto di cessione d'azienda, regolarmente registrato, la concessione del posteggio e l'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del cedente.

Le istanze di subentro nella sola concessione di posteggio, indirizzate al Sindaco, devono contenere le generalità complete del richiedente, il numero e la data di iscrizione al R.E.C.. Ad esse devono essere allegate la copia dell'atto di cessione d'azienda e una foto uso tessera.

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non congiuntamente con l'azienda commerciale e con l'autorizzazione.

ART. 20

ESTENSIONE, RIDUZIONE E SOSTITUZIONE DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE SULLE AUTORIZZAZIONI.

Le istanze intese ad ottenere l'estensione, la riduzione e la sostituzione delle tabelle merceologiche, per le autorizzazioni che ha in carico il Comune, devono essere presentate al Sindaco e devono contenere tutti i dati e le notizie previste dall'art. 2 del D.M. 248/93.

Le modifiche sulle autorizzazioni per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2°, lettera a) e b) sono disposte direttamente dal Sindaco, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi dell'istante.

Per l'aggiunzione o sostituzione delle Tabelle merceologiche sulle autorizzazioni per le attività di cui all'art.1 comma 2 lettera a), la merceologia richiesta dovrà, comunque, essere compatibile con il posteggio in concessione.

ART. 21

TASSE

Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2° lettera a) non è subordinato al pagamento di alcuna tassa di concessione.

Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e c) è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale nella misura prevista per legge.

La tassa di rinnovo annuale deve essere versata, entro il 31 Gennaio, alla Regione Puglia.

Le concessioni di posteggio, nell'ambito dei mercati, sono soggette al pagamento del canone di concessione nella misura prevista dalle tariffe comunali.

I concessionari di posteggi, in occasione di fiere o sagre o di altre riunioni straordinarie, sono tenuti a corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico successivamente all'accoglimento dell'istanza, prima del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e, comunque, prima dell'inizio dell'attività.

I concessionari di posteggi coperti e/o attrezzati, (box ecc. ecc.) sono soggetti al pagamento di un canone di concessione, che sarà stabilito, per ogni tipologia di struttura, dalla Giunta Municipale, sulla base della proposta della Ripartizione LL.PP.-

P A R T E S E C O N D A

N O R M E P E R L ' E S E R C I Z I O D E L L ' A T T I V I T A '

ART. 22

LIMITAZIONI E DIVIETI PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN
FORMA ITINERANTE.

L'esercizio dell'attività del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, è vietato per motivo di polizia stradale, di igiene pubblica e di sicurezza pubblica, nelle seguenti zone dell'abitato con intenso traffico veicolare e pedonale:

- lungo i Viali Fieramosca - Vittorio Veneto - IV Novembre - A.

Diaz e Cadorna e in tutto il territorio ricadente nel perimetro dei suddetti viali;

- lungo le seguenti radiali e vie principali di collegamento del Centro abitato con la periferia e con i Comuni vicini:

- Via Trani - Via Castel Del Monte - Via Sant'Elia - Via Andria - Via San Vito - Via Digione - Via Don Minzoni - Via Ruvo - Via Gravina - Via Spirito Santo.

I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2° lettera c) e gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della Legge 59/63, non possono sostare nelle vie dell'abitato, dove è consentita tale attività, per più di un'ora. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distano tra di loro 500 metri.

ART. 23

DIVIETO DI PUBBLICITA' SONORA.

E' fatto divieto assoluto di far uso di apparecchi per la diffusione di messaggi pubblicitari e sonori (altoparlanti ecc.) nell'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche in qualsiasi forma svolta.

ART. 24

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DEI POSTEGGI

Fermo restando l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti statali, nei regolamenti e nelle ordinanze municipali vigenti e loro successive modificazioni, gli esercenti, concessionari di posteggi nelle aree pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2°, lettera a) e b) della Legge 112/91, sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a contenere i banchi e ogni altra struttura di vendita entro il limite della superficie concessa e comunque, non oltre la delimitazione di posteggio marcata sul manto stradale, in modo da lasciare liberi i corridoi e gli spazi per la viabilità pedonale;
- a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
- i siti per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2°, lettera b), Legge 112/91 devono essere sgombrate dalle attrezzature e dai rifiuti entro e non oltre le ore 14,00, mentre le aree destinate al commercio di tipologia a) dell'art. 1°, comma 2° Legge 112/91 devono essere rese libere mezz'ora dopo l'orario di chiusura prevista dall'ordinanza

sindacale;

- ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla legge;

- ad esibire a richiesta del personale incaricato della vigilanza, l'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, la concessione del posteggio e il libretto sanitario se prescritto ed ogni altra documentazione inerente l'attività esercitata;

- ad utilizzare con continuità il posteggio in concessione, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, che deve essere comunicata tempestivamente al Comando della Polizia Municipale;

- ad utilizzare per la vendita di alimentari, attrezzature atte a conservare la merce in maniera da proteggerla da contaminazioni esterne;

- ad esercitare il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dall'ordinanza del Ministero della sanità 26/6/1995, provvisti di autorizzazione sanitaria ex lege 283/62.

ART. 25

DIVIETI AI CONCESSIONARI DEI POSTEGGI

Ai concessionari dei posteggi è fatto assoluto divieto di:

a) occupare una superficie maggiore di quella prevista dal C.C. per il posteggio assegnato ed indicata nella concessione;

b) compiere qualsiasi atto che possa turbare o compromettere l'ordine e il buon funzionamento del mercato e della fiera;

c) sostare o fermare il veicolo adibito al trasporto delle merci, che non sia l'autobanco autorizzato nell'area concessa per lo svolgimento del commercio e sulle aree interdette al traffico veicolare, oltre il tempo necessario per il carico e lo scarico delle merci e, comunque non oltre le ore 8,30 e non prima delle ore 12,30;

- di esporre la merce o avere attrezzature espositive aeree che fuoriescano oltre il limite della superficie del posteggio;

- di piantare chiodi, pali al suolo e di legare corde, funi od altro agli alberi, alla segnaletica stradale o alle attrezzature di arredo urbano esistenti sul posto.

ART. 26

SOSPENSIONE DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 248/91 la decadenza della concessione del posteggio consegue alle violazioni per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio delle attività, disciplinata dalla Legge 112/91, dal Regolamento di esecuzione D.M. 248/93, dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 3, comma 13 della legge.

Costituisce anche condizione di decadenza dalla concessione dal posteggio:

- la mancata utilizzazione del posteggio, in ciascun anno solare, per un periodo di tempo complessivamente superiore a tre mesi;
- la non utilizzazione per 15 volte del posteggio nel mercato settimanale, ovvero per il numero di manifestazioni corrispondenti a tre mesi per i mercati con cadenza superiore alla settimana;
- il mancato sgombero dell'area utilizzata dalle attrezzature mobili per la vendita o la mancata rimozione dei rifiuti prodotti.

L'applicazione della decadenza è automatica e va

immediatamente comunicata all'interessato quando il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme della legge 112/91 e del regolamento di esecuzione è divenuto esecutivo.

La decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione è disposta nel momento in cui è accertato il mancato utilizzo nei termini suindicati.

La concessione del posteggio è revocata nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle relative tasse nei termini previsti per legge.

La revoca del posteggio, può essere anche disposta, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Qualora sia revocata la concessione di cui all'art. 1, comma 2°, lettera a) e b) della Legge 112/91, per motivi di interesse pubblico, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio, se disponibile, nell'ambito della stessa tipologia di mercato.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento, per due volte, in ciascun anno solare, comporta la sospensione della concessione del posteggio.

La sospensione della concessione del posteggio, è

disposta dal Sindaco, per un periodo massimo di tre giorni, ovvero tre mercati consecutivi, successivamente al provvedimento sanzionatorio esecutivo emesso per le violazioni delle norme del presente Regolamento. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può, inoltre, disporre la revoca della concessione del posteggio.

ART. 27

S A N Z I O N I

Gli operatori del mercato settimanale o periodico, che non occupano il posteggio assegnato entro il termine massimo delle ore 8,30, perdono il diritto all'occupazione del posto. Per quella giornata il posteggio sarà assegnato temporaneamente ad altro operatore nei termini dell'art. 12 del presente Regolamento.

Salvo che il fatto non sia espressamente sanzionabile ai sensi dell'art. 6 della Legge 112/91 e dell'art. 23 del D.M. 248/93, la violazione di ogni obbligo e di ogni divieto previsto dal presente regolamento è punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/34 n. 383.

Per le violazioni innanzi dette, si può procedere alla oblazione con il pagamento della somma di f. 50.000, nei termini stabiliti dalle vigenti norme di legge.

ART 28

NORME TRANSITORIE E FINALI

I soggetti che all'entrata in vigore del presente regolamento sono già titolari di posteggio sulle aree pubbliche di cui all'art. 2 lettera a) e b) della Legge 112/91, nel Comune di Corato, hanno diritto ad ottenere il rinnovo della concessione del posteggio per 10 anni, ai sensi del comma 8° dell'art. 3 della Legge 112/91.

Per ottenere il rinnovo della concessione, ai sensi del precedente comma, devono presentare istanza, indirizzata al Sindaco con l'indicazione delle generalità o della ragione sociale, della iscrizione nel Registro esercenti il commercio, della iscrizione nel Registro Ditte.

All'istanza deve essere allegata la copia conforme dell'autorizzazione convertita, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la tipologia di concessione richiesta.